


COMUNE DI SAGLIANO MICCA

Provincia di Biella



**LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI
E RIMBORSI DI IMPORTI VALUTATI
DI MODICA ENTITA'**

Approvato con deliberazione C.C. n.8 del 28/3/2008

ART. 1 – OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO.

1. Il presente regolamento, predisposto in virtù della facoltà concessa dall'art. 17, comma 88, della Legge 15-05-1997, n. 127, ha lo scopo di disciplinare i limiti di esenzione e rimborsi di importi valutati di modifica entità.
2. Il presente regolamento tende, altresì, a recuperare efficienza ed economicità di gestione, eliminando procedimenti che richiedono al personale dipendente gravosi adempimenti nonché costose ed improduttive azioni di recupero dei crediti.

ART. 2 – LIMITI DI ESENZIONE.

1. Agli effetti del presente regolamento, sono considerati importi di modifica entità i versamenti ed i rimborsi contenuti nei limiti indicati nel prospetto che segue:

n. ord	DESCRIZIONE	Fino al limite Di Euro
1	Imposta Comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (I.C.I.A.P.).	12,00
2	Imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.).	12,00
3	Tassa sulle concessioni comunali.	12,00
4	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni	12,00
5	Proventi di sanzioni amministrative in materia tributaria.	12,00
6	Proventi sanzioni amministrative violazioni codice della strada.	12,00
7	Proventi sanzioni violazioni di leggi, regolamenti ed ordinanze sindacali.	12,00
8	Diritti e rimborso spese per sopralluoghi e prestazioni nell'interesse di privati.	12,00
9	Proventi acquedotto comunale.	12,00
10	Proventi derivanti dalla gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti speciali e di rottamazione.	12,00
11	Proventi dai servizi cimiteriali.	12,00
12	Proventi dai servizi pubblici a domanda individuale.	12,00

2. I limiti indicati nel prospetto che precede si intendono comprensivi: dell'imposta, tassa, tributo, contributo e rispettive sanzioni, soprattasse e interessi.

ART. 3 – ESENZIONE PER VERSAMENTI DIRETTI.

1. I contribuenti e gli utenti sono esonerati dall'obbligo del versamento quando il debito finale risultante da denuncia, da versamento volontario ovvero da altro atto di autoliquidazione risulta di importo pari o inferiore al limite di cui al comma 1 del precedente art. 2.

ART. 4 – AZIONI DI RECUPERO DI CREDITI.

1. I responsabili dei servizi non attiveranno azioni di recupero quando il credito dell'Ente, comprensivo delle rispettive sanzioni, soprattasse e/o interessi risulteranno di importo pari o inferiore ai limiti indicati nel precedente art. 2, comma 1.
2. L'attivazione dell'azione di recupero dovrà risultare da apposita annotazione del responsabile dell'ufficio.
3. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo il responsabile dei servizi finanziari invierà, alla Giunta, un elenco delle azioni di recupero di credito abbandonate in applicazione del presente regolamento.

ART. 5 – TRIBUTI E PROVENTI RISCOSSI A MEZZO RUOLO.

1. Non si procederà alla iscrizione a ruolo di partite pari o inferiori ai limiti fissati dal precedente art. 2, comma 1.

ART. 6 – LEGGI ED ATTI REGOLAMENTARI.

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:
 - a) I regolamenti Comunali;
 - b) Le leggi ed i regolamenti regionali;
 - c) Le leggi ed i regolamenti Statali vigenti in materia.

ART. 7 – VIGILANZA.

1. Le norme del presente Regolamento entreranno in vigore il 1° aprile 2008.

ART. 8 – FINALITA'

1. Una volta divenuta esecutiva la deliberazione consigliare di adozione il presente regolamento:
 - è inviato al Ministero delle Finanze unitamente alla deliberazione, entro 30 giorni dalla data di esecutività;
 - è tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.